

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 7830 35.11.2022 del 12.04.2022 / Pos. 4

Oggetto: Legge regionale n. 29/2014 come modificata dall'articolo 56 della l.r. n. 16/2017.

Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo

Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo

Dirigente generale (rif. nota 30 marzo 2022,
n. 10813)

1. Nella nota segnata a margine codesto Dipartimento richiama l'oggetto e le finalità della legge regionale n. 29/2014 - come modificata dall'articolo 56 della l.r. n. 16/2017 - che disciplina la materia della promozione e tutela dell'attività fisicomotoria e sportiva.

Il Richiedente riporta il contenuto dell'articolo 4, comma 1, della predetta legge regionale n. 29/1994, concernente la tutela dei praticanti delle palestre e degli impianti sportivi ed evidenzia che l'articolo 7 subordina l'apertura e l'esercizio di impianti sportivi e palestre ad apposita segnalazione certificata di inizio attività, resa *“ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*; al riguardo precisa, altresì, che nell'ordinamento regionale, la predetta segnalazione certificata trova disciplina nell'articolo 27 della l.r. n. 7/2019.

Il successivo articolo 7 *bis* della medesima l.r. n. 29/2014 individua specificatamente gli impianti esclusi *“dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7”*.

Ciò premesso, alla luce della normativa sopra richiamata, e, in particolare, di “*quella che riguarda la SCIA per l'esercizio di attività imprenditoriale*”, codesto Assessorato rileva che si rende necessaria una interpretazione del termine “*impianti*” riportato “*unicamente*” nel “*citato art. 7 bis*” e chiede di conoscere “*se allo stesso termine <impianti> possano ricondursi entrambe le fattispecie previste dall'art. 2 della stessa Legge, cioè, <palestre> e <impianti sportivi>*”.

Si rappresenta l'urgenza del riscontro, considerate le diverse richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore e degli enti locali.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata giova ricostruire il quadro normativo rilevante.

La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 detta norme “*in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva*” e, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ha la finalità “*di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute*”.

La predetta l.r. n. 29/2014 è stata oggetto di apposito intervento normativo ad opera dell'articolo 56¹ della l.r. 11 agosto 2017, n. 16, con cui il legislatore ha sostituito gli articoli 1, 2, 3, 4, e 7 della medesima l.r. n. 29/2014, ed ha introdotto, altresì, l'articolo 7 *bis*.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, della l.r. n. 29/2014, come sostituito dal summenzionato articolo 56 della l.r. n. 16/2017, disciplina la tutela dei praticanti nelle “*palestre e negli impianti sportivi*”.

Il successivo articolo 7 della stessa l.r. n. 29/2014, nel testo introdotto dal citato articolo 56, subordina l'inizio dell'esercizio di attività, da parte dei titolari o dei gestori “*di impianti sportivi e palestre*”, alla presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 19² della legge 7 agosto 1990, n. 241; ai fini dell'esercizio di

¹ L'articolo 56 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 2018, n. 172 che aveva travolto anche tutte le disposizioni della l.r. n. 29/2014 sostituite dal medesimo articolo 56. Tuttavia la Corte costituzionale, con successiva ordinanza 30 dicembre 2021, n. 263, ha provveduto a modificare il dispositivo della predetta sentenza n. 172/2018, disponendo che la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 56 è limitata alla “sola parte in cui, al comma 1, sostituisce l'art. 1 della L.R. Sicilia 29 dicembre 2014, n. 29 ...”.

² L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina la “*Segnalazione certificata di inizio attività – Scia*”.

palestre ed impianti sportivi è, dunque, richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oggi disciplinata, nell'ordinamento regionale, dall'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Entrambe le disposizioni sopra richiamate - articoli 4 e 7 - utilizzano i termini “*palestre*” e “*impianti sportivi*”, la cui definizione si rinviene nell'articolo 2, comma 1, della summenzionata l.r. n. 29/2014, a mente del quale:

“Ai fini della presente legge si intendono per:

...

c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;

d) impianti sportivi: l'insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie”.

L'articolo 7 *bis*, comma 1, della più volte richiamata l.r. n. 29/2014, recita: “Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;

b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate”.

Così ricostruito il quadro normativo, si osserva che il legislatore regionale, con il riportato articolo 7 *bis*, ha introdotto una deroga al campo di applicazione degli articoli 4 e 7; conseguentemente, l'individuazione del relativo ambito operativo va effettuata alla stregua di criteri di interpretazione restrittiva, che non eccedano, cioè, i limiti propri del tenore testuale della disposizione in esame.

Ed infatti, secondo i canoni della corretta esegesi normativa, comunemente applicati in sede giurisprudenziale, le norme che introducono deroghe o eccezioni rispetto alla

regola generale devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fondata sul mero argomento letterale e testuale, onde comprimere nel minor modo possibile l'ambito di applicazione della norma generale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, ord. 17 settembre 2021, n. 25163; Cass. civ. Sez. lavoro, sent., 8 marzo 2021, n. 6310; Cass. civ. Sez. Unite, sent. 7 ottobre 2019, n. 25021).

Considerato quanto sopra, il perimetro di applicazione dell'articolo 7 *bis* e la relativa portata normativa è di stretta interpretazione, non suscettibile cioè di esegesi che ne estenda il campo di applicazione oltre il confine espressamente assegnato dal legislatore.

Conseguentemente, la questione interpretativa del richiamato articolo 7 *bis* della l.r. n. 29/2014 va risolta privilegiando un'interpretazione strettamente letterale e restrittiva, non potendosi spingersi l'interprete ad estendere l'ambito applicativo di una previsione di natura derogatoria ed eccezionale alla luce del principio "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*".

L'interpretazione della norma in esame impone, dunque, di ritenere che il termine "*impianti*", di cui al più volte richiamato articolo 7 *bis*, possa ricondursi solo alla nozione di "*impianti sportivi*" contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. d), non potendo la stessa estendersi fino a ricomprendere anche la nozione di "*palestre*" pure contenuta nel medesimo articolo 2.

Da quanto sopra discende che solo gli impianti espressamente individuati dal predetto articolo 7 *bis* sono esclusi dal regime della segnalazione certificata di inizio attività ai fini dell'apertura e del relativo esercizio.

Del resto, non sembra che a conclusione diversa da quella sopra accolta possa condurre la considerazione che il termine "*impianti*" di cui all'articolo 7 *bis*, in quanto privo della qualificazione "*sportivi*", debba essere interpretato in modo estensivo ricomprendendo anche le "*palestre*"; ed invero, al riguardo giova evidenziare che laddove il legislatore ha voluto, nella medesima l.r. n. 29/2014, ha fatto espresso riferimento sia agli impianti sia, più genericamente, alle "*strutture*" in cui si svolgono attività fisico-motorie (cfr. artt. 8 e 9).

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE AVVOCATO

F.to Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna